

dossier

XIX Legislatura

Febbraio 2026

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa

Atto del Governo n. 374



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 324



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 428

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2.....	- 3 -
INCREMENTO DEL CONTINGENTE DI PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	374
Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Titolo:	Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa
Riferimento normativo:	articolo 17, commi 2 e 4- <i>bis</i> , della legge 23 agosto 1988, n. 400
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al DPR n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Il provvedimento è adottato, tra l'altro, ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 demanda all'adozione di un regolamento, mediante decreto del Presidente della Repubblica, la definizione, tra l'altro, dell'organizzazione e della disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Il provvedimento - composto di 2 articoli - è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione e clausola d'invarianza finanziaria

Normativa vigente. Il comma 6-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025 ha, tra l'altro, incrementato di euro 600.000 per il 2025 e di euro 1.200.000 a decorrere dal 2026 la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 11 dell'articolo 19 del DPR n. 90 del 2010 concernente il

riconoscimento di un'indennità accessoria al personale non dirigente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa¹. Il comma 1 dell'articolo 17 del medesimo DPR, richiamato dalla disposizione da ultimo citata, stabilisce in complessive in 136 unità il contingente di personale assegnabile agli uffici di diretta collaborazione in riferimento, precisando che, entro tale contingente complessivo possono essere assegnati i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 10 per cento del medesimo contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa².

Le norme, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, modificano l'articolo 17, comma 1, del DPR n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) portando da 136 a 160 unità (+24 unità) il contingente complessivo di personale (non dirigenziale) assegnabile agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa (articolo 1). Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2).

La relazione tecnica riferisce che la modifica regolamentare in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri sono stati già autorizzati e coperti in occasione della loro previsione al livello primario. L'incremento è disposto, infatti, nell'ambito delle dotazioni finanziarie già disponibili a legislazione vigente, così come incrementate dal decreto-legge n. 25 del 2025. In particolare, il costo annuo per il pagamento dell'indennità di diretta collaborazione di 24 unità ammonta a 486.432 euro, determinato come di seguito.

¹ Il comma 11 dell'articolo 19 del DPR n. 90 del 2010, nello specifico, prevede che al personale non dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, di cui agli articoli 17, comma 1 (contingente di 136 unità complessive di personale degli uffici di diretta collaborazione) e 18, comma 1 (contingente massimo di 8 unità, aggiuntive rispetto a quelle dell'articolo 17, comma 1, assegnabili a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato), spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.

² Di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

(euro)

INCREMENTO 24 UNITA' TABELLARI			
Personale civile/militare	Indennità annua lorda Dip. rideterminata (valore pro-capite)	Indennità annua lorda rideterminata (spesa totale lordo dipendente)	Indennità annua lorda rideterminata (spesa totale-lordo Stato)
Tenente colonnello Area III F4/F5/F/6/F7	20.268,00	486.432,00	645.495,26

Di seguito sono indicati gli oneri per il 2025 (ipotizzando l'entrata in vigore delle modifiche dal 1° dicembre 2025).

(euro)

Personale civile/militare	Impegno di spesa rideterminato (valore mensile lordo Dip. pro-capite)	Indennità lorda rideterminata (spesa totale-lordo dipendente)	Indennità annua lorda rideterminata (spesa totale-lordo Stato)
	Dicembre 2025	Dicembre 2025	Dicembre 2025
Tenente colonnello Area III F4/F5/F/6/F7	1.689,00	40.536,00	53.791,27

La relazione tecnica precisa che il differenziale delle risorse previste dal decreto-legge 25 del 2025 (e non utilizzate per l'incremento delle 24 unità) sarà destinato all'incremento dell'indennità di diretta collaborazione del personale del contingente già destinatario della stessa.

Si evidenzia che la relazione tecnica (di passaggio) relativa decreto-legge 25 del 2025 si limita a ribadire il contenuto della norma di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 14.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame incrementano di 24 unità il contingente complessivo di personale (non dirigenziale) assegnabile agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 17, comma 1, del DPR n. 90 del 2010, portandolo da 136 a 160 unità (articolo1). Le medesime disposizioni sono corredate da una clausola d'invarianza finanziaria con la prescrizione che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2). La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in euro 53.791,27 per il 2025 (rateo riferito alla mensilità di dicembre) e in euro 645.495,26 a decorrere dal 2026, fornendo i sottostanti parametri di stima. La stessa relazione tecnica, a conferma del suddetto vincolo d'invarianza finanziaria, riferisce che i medesimi oneri sono stati già autorizzati e coperti a livello di normazione primaria, dal comma 6-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025 che ha incrementato di euro 600.000 per il 2025 e di euro 1.200.000 a decorrere dal 2026 la dotazione finanziaria destinata

alle specifiche esigenze di cui al comma 11 dell'articolo 19 del DPR n. 90 del 2010 concernenti il riconoscimento di un'indennità accessoria al personale non dirigente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Inoltre, la relazione tecnica afferma che il differenziale delle risorse previste dal decreto-legge n. 25 del 2025 (e non utilizzate per l'incremento delle 24 unità) sarà destinato all'incremento dell'indennità di diretta collaborazione del personale del contingente già destinatario della stessa.

Tutto ciò considerato, si rileva pertanto l'opportunità di svolgere approfondimenti in merito alla conformità, enunciata all'articolo 1 del presente provvedimento, tra l'incremento del numero delle unità assegnabili agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa previsto dal provvedimento medesimo e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- alla finalizzazione della spesa prevista, giacché mentre le risorse stanziare dall'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, sembrerebbero integralmente riservate al mero aumento della dotazione finanziaria "destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come appare confermato anche dalla rubrica del medesimo articolo 14, che fa riferimento alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie, il presente provvedimento destina invece le medesime risorse al prioritario aumento della dotazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, prevedendo l'inserimento di 24 nuove unità.

A questo riguardo, si ricorda che, nel parere reso sul provvedimento in esame dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 novembre 2025, risulta, tra l'altro, quanto segue:

"Va, inoltre, rilevato che il sopra citato art. 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, contiene norme di incremento della dotazione finanziaria destinata all'erogazione di indennità a favore del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione. L'Amministrazione, quindi, nell'attuazione delle citate disposizioni ha effettuato una scelta di merito, in quanto, a fronte di una norma di finanziamento destinato al pagamento di indennità, ha optato per la finalizzazione di una quota consistente (pari a euro 486.432 annui) di tali coperture di bilancio, a decorrere dall'anno 2026 (ossia a regime), all'aumento, in via permanente, del contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione e, per la quota rimanente di finanziamento, all'incremento delle predette indennità.

Infatti l'Amministrazione, nell'attuazione di una disposizione di portata finanziaria come il citato art. 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25/2025, avrebbe potuto destinare i relativi fondi o in maggior misura o totalmente all'aumento delle predette indennità o all'aumento di un numero minore di 24 unità del contingente del personale della diretta collaborazione (....)".

Inoltre, "(...) si prende atto che il Ministero, con nota firmata dal Capo dell'Ufficio legislativo, indirizzata al DAGL, ha affermato che il provvedimento 'non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400''; si ribadisce che "l'Amministrazione ha operato una specifica scelta di carattere sostanziale (con l'aumento in modo stabile del contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione) nell'attuazione di una norma di natura finanziaria" e si rileva che "la predetta documentazione a corredo dello schema normativo proposto avrebbe potuto contenere ulteriori elementi e dati a chiarimento e a supporto della scelta adottata"

- al fatto che, sebbene il comma 11 dell'articolo 19 del DPR n. 90 del 2010 – per altro non modificato dal presente provvedimento – richiamato dal menzionato comma 6-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, ai fini dello stanziamento delle risorse ivi previste, faccia riferimento al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, la relazione tecnica ipotizza, invece, ai fini della quantificazione degli oneri, che nelle citate 24 unità figuri anche il personale militare con il grado di tenente colonnello, che il Codice dell'ordinamento militare, come novellato dai decreti legislativi di riordino delle carriere, annovera nel livello dirigenziale.

A questo riguardo, si rammenta che l'articolo 627, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM), in virtù delle modifiche apportate al medesimo Codice dai decreti legislativi di cosiddetto riordino delle carriere³ prevede che la carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento di funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, abbia sviluppo dirigenziale. I suddetti decreti legislativi di riordino dei ruoli hanno, in particolare, individuato, nel grado di Maggiore delle Forze armate (equivalente a Capitano di Corvetta nella Marina militare) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, il primo livello dirigenziale.

Per altro, la relazione tecnica, sempre ai fini della quantificazione degli oneri, riporta l'ammontare dell'onere *pro-capite* della suddetta indennità sostitutiva determinandolo cumulativamente con riferimento alla qualifica civile di funzionario (Area III da F4 a F7) e al

³ Si tratta del decreto legislativo n. 94 del 2017, per le Forze Armate, e del decreto legislativo n. 95 del 2017, per le Forze di Polizia

grado militare di tenente colonnello, senza fornire elementi che consentano di determinare la parte di oneri ascrivibile al personale militare e quella ascrivibile al personale civile.

Tutto ciò considerato, appare pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti profili:

- alla conformità della destinazione della spesa prevista dal presente provvedimento, che reca norme di rango secondario, con la finalità di spesa prevista dalla norma di rango primario di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025;
- alla coerenza dell'inclusione nelle 24 ulteriori unità di contingente assegnabili agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa del personale militare con il grado di tenente colonnello, appartenente al livello dirigenziale, con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 19 del DPR n. 90 del 2010 - richiamato dal menzionato comma 6-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025 - che invece, ai fini della fruizione della predetta indennità, fa riferimento al personale non dirigenziale;
- ai criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri, indicando distintamente quelli relativi alla qualifica civile di funzionario (Area III da F4 a F7) e quelli concernenti il grado militare di tenente colonnello.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ferma restando l'opportunità di riferire la predetta clausola di invarianza esclusivamente al Ministero della Difesa, in quanto unica amministrazione coinvolta nell'attuazione del provvedimento, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.